



**COMUNE di CAPUA**

**Provincia di Caserta**

**COPIA**

**di**

**DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

**N° 186 del 21 settembre 2017**

**Oggetto: Non ammissione alla massa passiva della liquidazione dell'istanza presentata dalla sig.ra ALFANO Rosa (555)**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di settembre alle ore undici presso la Sede Comunale si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000, composto da:

	Presenti	Assenti
<b>Dr. Maurizio BRUSCHI</b> Presidente	X	
<b>Dott.ssa Giulia COLLOSI</b> Componente	x	
<b>Dott.ssa Irene TRAMONTANO</b> Componente	X	

**PREMESSO**

- che il Comune di Capua, con delibera consiliare n° 40 del 28 agosto 2013, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 3 dicembre 2013 è stata nominata la Commissione Straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che detta Commissione si è insediata in data 7 gennaio 2014;
- che ai sensi dell'art. 254, comma 2, del Testo Unico Enti Locali (TUEL) con avviso del 7 gennaio 2014 è stato dato avvio alla procedura per la rilevazione della massa passiva

invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

- che il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 3 assunta il data 11 marzo 2014;
- che con note n. 14292500 del 24 giugno 2014 e n. 15248900 dell'8 gennaio 2015, la Commissione straordinaria di liquidazione ha richiesto al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali la proroga per la presentazione del Piano di rilevazione ai sensi dell'art. 254 del TUEL;
- che il citato Dipartimento con nota pervenuta a mezzo posta elettronica certificata ed acquisita al protocollo in data 29 luglio 2014 n. 12588 ha concesso la prima proroga, mentre si è in attesa di riscontro sulla seconda richiesta di proroga;

### VISTO

- l'istanza presentata dall'Avv. Umberto Spanò per la **sig.ra ALFANO Rosain** data 1° febbraio 2017 prot. 1804 di euro 4.397,09, di ammissione alla massa passiva nei confronti del Comune di Capua, per risarcimento danni;
- la nota prot. n. 4054 del 2 marzo 2017 di avvio del procedimento;
- l'art. 256, comma 1, del TUEL che stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite corredato dai provvedimenti di diniego;
- l'art. 255, comma 10, del TUEL che stabilisce che non compete all'Organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL che stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 191, comma 4, del TUEL che stabilisce che per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del TUEL il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;
- l'art. 257 del TUEL che prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;

### CONSIDERATO

- che il credito vantato **dalla sig.ra ALFANO Rosa** deve essere escluso in quanto il credito è riferito a sentenza di condanna per risarcimento danni emessa in epoca successiva alla dichiarazione di

dissesto ancorché il fatto genetico dell'obbligazione risulti anteriore alla data del dissesto (Consiglio di Stato – sez. 5<sup>^</sup>- sentenza n.3232 dell'11 giugno 2013).

deve essere escluso in quanto il credito è riferito a sentenza di condanna per risarcimento danni emessa in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto ancorché il fatto genetico dell'obbligazione risulti anteriore alla data del dissesto (Consiglio di Stato – sez. 5<sup>^</sup>- sentenza n.3232 dell'11 giugno 2013).

Con voti unanimi

### **DELIBERA**

1. di non ammettere alla massa passiva della liquidazione per l'istanza sopra richiamate presentata dall'Avv. Umberto Spanò per la **sig.ra ALFANO Rosa**, relativa al credito vantato nei confronti del Comune di Capua, per un importo complessivo di Euro **4.397,09** (Quattromilatrecentonovantasette/09), in quanto non dovuto per i motivi sopra indicati;
2. di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, comma 7, del TUEL.

La presente deliberazione, immediatamente eseguibile, verrà pubblicata nei modi di legge e notificata al creditore ed Sindaco del Comune di Capua.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Giudice Ordinario entro 60 giorni dalla pubblicazione

*f.to Dr. Maurizio BRUSCHI*

*f.to D.ssa Giulia COLLOSI*

*f.to D.ssa Irene TRAMONTANO*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Capua, 21/09/ 2017

**Il Responsabile del Procedimento**

**f.to Dott. Luigi D'Aquino**